ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1283 del 13/03/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società I.S.B. Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel Maggiore, via G. Masina n° 3
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1331 del 10/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna [1]

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società I.S.B. Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel Maggiore, via G. Masina n° 3

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società I.S.B. Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Castel Maggiore, via G. Masina n° 3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura [4]
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[5];
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[6]

---

[1] Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[5] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

[6] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società I.S.B. Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[7]
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società I.S.B. Srl, c.f. e p. iva 00632571207, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel Maggiore, via G. Masina n° 3 ha presentato in data 26/08/2015[8] al Suap dell'Unione Reno - Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di fabbricazione di molle.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Successivamente in data 14/06/2016 è pervenuta la documentazione integrativa volontaria[9] contenente la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera[10].

In data 07/10/2015 è pervenuto il parere favorevole del SUAP Unione Reno Galliera al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici ed acque meteoriche in pubblica fognatura[11] .

In data 17/10/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE[12] .

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura come prescritto dal parere favorevole del SUAP Unione Reno Galliera riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile

---

7 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

8 Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 103836 del 31/08/2015, confluita nella pratica Sinadoc **n° 19404 del 2016**

9 Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/10796 del 14/06/2016

10 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 250220 del 08/07/2009

11 Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n°117443 del 07/10/2015

12 Parere di ARPAE ST agli atti con PGBO/2016/19412

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

I.S.B. Srl - comune di Castel Maggiore – via G. Masina n° 3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di molle svolta nello stabilimento in comune di Castel Maggiore, via G. Masina n° 3, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società I.S.B. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: MOLATURA A SECCO

Portata massima	3000	Nm^3/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	1	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: IMPIANTO TRATTAMENTO TERMICO

Portata massima	3000	Nm^3/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
di cui Nebbie oleose	5	mg/Nm^3
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	100	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SABBIATRICE

Portata massima	3000	Nm^3/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	2	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: TRATTAMENTO TERMICO MOLLE

Portata massima	4000	Nm^3/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
di cui Nebbie oleose	5	mg/Nm^3
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	100	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE

Punti di emissioni non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 - UNIEN 13284-1:2003 - UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E6 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31.03.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/03/2018 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società I.S.B. Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta I.S.B. Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Autorizzazione Unica Ambientale

I.S.B. Srl - comune di Castel Maggiore – via G. Masina n° 3

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura provenienti dalla stabilimento ubicato in via G. Masina n° 3 in comune di Castelmaggiore

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con proprio parere che si alle di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Pratica 24589/18763/2015 SN

Prot. n. 39555

Alla Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –
Ditta I.S.B. S.R.L. con sede in Castel Maggiore (BO) Via G. Masina n. 3 P.I. 00632471207

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata per lo stabilimento della ditta I.S.B. S.R.L. con sede e insediamento industriale esercente l'attività di fabbricazione di molle sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via G. Masina n. 3 - P.I. 00632471207;

Considerato che tale domanda completata formalmente il 26/08/2015 risulta presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata in data 3/05/2012 P.G. n. 7387;

Acquisiti i pareri di:

Comune di Castel Maggiore: "favorevole" espresso con nota prot n. 19684 del 14/09/2015;

Hera S.P.A.: "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. *vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
2. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
3. *il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
4. *tutti i rifiuti originati dalle lavorazioni dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it – email: suap@renogalliera.it – pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

5. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
6. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
7. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
8. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di la revoca dell'Autorizzazione allo scarico***."** espresso con nota prot. n. 108742 del 23/09/2015.

Vista la dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

- Visti:
  - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
  - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 05/10/2015

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711-731 - fax 051/8904790 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206
www.renogalliera.it – email: suap@renogalliera.it – pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.